

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Repubblica Italiana

Repertorio n.

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE
DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO
VENETO - PERIODO 1.9.2013 - 30.6.2016**

L'anno duemila il giorno del mese di
(.....) nella sede municipale di Castelfranco Veneto, avanti a me
....., Segretario Generale del Comune di Castelfranco
Veneto, autorizzato a rogare contratti nell'interesse del Comune, sono
personalmente comparsi i Signori:

1) Marsiglio dott. Paolo Maria, nato a Montagnana (PD) il 15.8.1957,
Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Castelfranco
Veneto, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via F.M.
Prete n. 36, agente in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso
(codice fiscale/partita I.V.A. n. 00481880268), ai sensi dell'art. 107,
comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, e della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del
17.1.2013, nonchè del provvedimento del Sindaco prot. n. del
.....;

2), nato a (.....) il e
residente a (.....), Via, n. (codice

fiscale), agente in nome, per conto e nell'interesse della Società, con sede a (.....) in Via, n. (codice fiscale/partita I.V.A. n.) nella sua qualità di in forza di Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo e che, d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni, premettono:

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8.5.2013, n. 26, sono stati approvati gli indirizzi per la concessione del servizio di ristorazione scolastica a favore di alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data 20.5.2013 n. 224 è stato approvato, fra l'altro, il capitolato speciale di appalto per la concessione del servizio in questione;

- che con il suddetto provvedimento è stato approvato l'espletamento della gara relativa alla concessione del servizio di cui trattasi, mediante procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri fissati nel capitolato speciale d'appalto;

- che si è provveduto alla pubblicazione in forma integrale del bando di gara, datato (prot. n. del), all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet del Comune e sul sito internet appositamente istituito dalla Regione Veneto, oltrechè all'inserzione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed

all'inserzione di un avviso, per estratto, del bando sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e sul quotidiano locale "Corriere del Veneto";

- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data, n. (eventuale: allegata al presente atto sotto la lettera A), è stato approvato l'affidamento in concessione del servizio in questione alla Ditta, con sede a, per il periodo 1.9.2013 - 30.6.2016, per l'importo complessivo di Euro=, di cui Euro= per oneri della sicurezza e di cui Euro 9.000,00= per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, entrambi non soggetti a ribasso d'asta;

- (eventuale) che con determinazione dirigenziale n./2013 è stata disposta "(...) *l'esecuzione anticipata della prestazione (...) nelle more dell'acquisizione della documentazione necessaria al fine della stipulazione del contratto (...)*";

- (eventuale) che, come risulta dal processo verbale di consegna della concessione del servizio prot. n. del, la suddetta Ditta ha fra l'altro dichiarato "(...) *di accettare la consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto (...)*".

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti sopra intervenute, che in appresso saranno chiamate Comune e Ditta, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune affida alla Ditta, che l'assume, la concessione del servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia,

primarie e secondarie di primo grado del Comune di Castelfranco Veneto, per il periodo 1.9.2013 - 30.6.2016, sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal bando di gara, datato (prot. n. del), e relativo disciplinare, dal capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione dirigenziale n. del e dall'offerta in data (eventuale che si allega sotto la lettera).

La Ditta, a mezzo del legale rappresentante, dichiara di conoscere integralmente il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara ed il relativo disciplinare, avendone sottoscritto per accettazione copia, depositata agli atti del Comune, documenti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e formanti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione decorre dall'1.9.2013 ed avrà termine il 30.6.2016.

La durata si intende riferita agli anni scolastici 2013-2014 (a partire da), 2014-2015 e 2015-2016 in base al calendario scolastico.

Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 2 del C.S.A.

ART. 3 - GARANZIA

La Ditta, a garanzia del presente contratto, ha costituito cauzione contrattuale mediante n. del per l'importo di Euro=, emessa in data da con sede in (documento anch'esso facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente

allegato).

(*eventuale*) Il Comune, a mezzo del proprio legale rappresentante, prende atto - con accettazione - dei contenuti della succitata fidejussione e relativa successiva variazione della stessa.

ART. 4 - PREZZO DELLA CONCESSIONE

Il prezzo della concessione è fissato in Euro= a pasto - al netto di I.V.A. - per le scuole dell'infanzia, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado, quindi, per n. pasti complessivi previsti dal C.S.A. e dal bando di gara, in Euro=, al netto dell'I.V.A., oltre ad Euro= per oneri della sicurezza e ad Euro= per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta, quindi, complessivamente Euro= (Euro/00).

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 26 "Aggiornamento prezzi" del C.S.A..

ART. 5 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Comune avverrà su presentazione di fatture mensili posticipate. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, la Ditta affidataria acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che le verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Non saranno corrisposte anticipazioni. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla

presentazione della relativa fattura. Ogni pagamento in acconto e a saldo di quanto dovuto dal Comune è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa per tutti i lavoratori impegnati nel servizio.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 33 "Fatture" del C.S.A..

ART. 6 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Con riferimento agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è stata acquisita l'informazione antimafia, di cui all'art. 91 del citato D.Lgs., rilasciata dalla Prefettura di - Ufficio Territoriale del Governo il e ricevuta al protocollo del Comune il al n.

Il Comune si riserva la facoltà di recesso dal presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.

La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 7 - ONERI E RESPONSABILITÀ

Per quanto riguarda gli obblighi a carico dell'affidatario si richiamano integralmente i contenuti di cui agli artt. 31 "Responsabilità ed assicurazione", 35 "Ulteriori oneri a carico della ditta concessionaria" e 36 "Garanzie per l'effettuazione del servizio" del C.S.A..

La Ditta ha presentato copia della polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi, utenti e persone incaricate al controllo del servizio di ristorazione scolastica, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone.

A tal proposito, la Ditta, a mezzo del proprio legale rappresentante, assume l'impegno a garantire l'efficacia della polizza per il periodo intercorrente tra la scadenza della stessa e fino al 30.9.2016, secondo quanto analiticamente previsto all'art. 31 del C.S.A..

La suddetta polizza di assicurazione, depositata agli atti del Comune, sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del contratto, anche se ad esso non materialmente allegata.

ART. 8 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Si dà atto che il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ha provveduto a far predisporre dallo Studio Esse Ti Esse S.r.l. di Padova e da il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo ai vari plessi scolastici, del quale la Ditta, come sopra costituita, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere ed obbligo.

Si dà atto, inoltre, che sono state acquisite le dichiarazioni dei Dirigenti Scolastici relative ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio in concessione.

I succitati documenti, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati.

ART. 9 - PERSONALE E SICUREZZA

La Ditta affidataria si impegna ad osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro e di sicurezza, le norme del C.C.N.L. e le disposizioni previdenziali ed assicurative. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali,

previdenziali sono a carico della Ditta, che ne è la sola responsabile. Con ciò il Comune resterà pienamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare per infortuni, assicurazioni, ecc..

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni a carico del Comune è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate ai sensi solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del D.U.R.C.. La Ditta affidataria si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi sopraindicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. All'applicazione ed al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il rappresentante della Ditta dichiara che dalle date di rilevazione delle posizioni INPS ed INAIL - di cui al D.U.R.C. rilasciato in data e del quale ha oggi preso visione - nulla è variato e che la Ditta è a tutt'oggi in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Si richiama qui integralmente il contenuto dell'articolo 13 del capitolato speciale di appalto.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI DELLA LEGGE 13.8.2010, N. 136

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., i pagamenti dovranno essere effettuati

esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alla presente commessa anche non in via esclusiva. La Ditta, a mezzo del proprio legale rappresentante come sopra costituito, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della sopra richiamata normativa, la Ditta, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme in acconto o a saldo sul conto corrente bancario o postale dedicato, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., è il/la sig./sig.ra (codice fiscale). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le parti convengono espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati già comunicati dalla Ditta (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetti autorizzati) dovrà

essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010 il CIG (codice identificativo di gara) è

ART. 11 - VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

L'attestazione di regolare esecuzione del servizio affidato in concessione sarà emessa entro 45 giorni dalla data di ultimazione del servizio. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, la Ditta affidataria è garante delle prestazioni eseguite.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti, in materia di risoluzione del contratto, espressamente richiamano le clausole di cui all'art. 29 del C.S.A.

ART. 13 - RISERVA DI RECESSO

Il contratto è sottoposto a diritto di recesso unilaterale da parte del Comune ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del D.L n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012.

ART. 14 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La Ditta si impegna, come richiesto anche nel bando di gara e relativo disciplinare, a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 9.1.2012, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'URPV Veneto - Unione Regionale delle Province del Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ed a quanto stabilito dal Comune nella deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17.5.2012 di adesione a tale Protocollo, ai fini della prevenzione

dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e normativa sopravvenuta in materia. In tal caso, sarà applicata a carico della Ditta, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

ART. 15 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta elegge domicilio presso la sede del Comune, ubicato a Castelfranco Veneto in Via Francesco Maria Preti, n.36, ovvero

ART. 16 - ONERI CONTRATTUALI E FISCALI

Tutte le spese contrattuali e quelle fiscali sono a carico della Ditta, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune per gli importi dovuti dallo stesso.

ART. 17 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il corrispettivo indicato nel presente atto è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n.633.

ART. 18 - IMPOSTA DI REGISTRO

Per il presente atto si chiede la registrazione in termine fisso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la Ditta viene informata che i dati del presente contratto verranno trattati esclusivamente per attività ed obblighi

previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate
..... e parte della ho dato io Segretario lettura
ai comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro
volontà e lo firmano con me, dispensandomi dalla lettura degli allegati
dei quali i comparenti dichiarano di avere perfetta conoscenza.
